

**ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO, ROMA
SEZIONE I TER
RIC. N. 8931/2013**

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

della dott.ssa **Claudia Morelli** (cod. fisc.: MRLCLD59H43A217R), residente in Stenico (TN), alla fraz. Seo, via San Michele, n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Damiano Florenzano (cod. fisc.: FLRDMN61C14A271F) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Paolo Emilio, n. 7, giusta procure speciali a margine degli atti introduttivi del presente giudizio

- ricorrente -

CONTRO

- il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato,

- il **Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro tempore**, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato,

- Amministrazioni resistenti -

E NEI CONFRONTI

- del dott. **Luca Gorrone**,

- e del dott. **Vincenzo Gioia**

- controinteressati non costituiti –

NONCHE', CON IL PRESENTE ATTO, ANCHE NEI CONFRONTI

- del dott. **Fabio Berrilli** ed altri 70.

* * *

1. Con ricorso del 26 settembre 2013, proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, ed assegnato alla Sezione I *Ter sub* ric. n. 8931/2013, la dott.ssa Morelli Claudia, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato ha chiesto "***l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e concessione di adeguate misure cautelari:***

- degli atti relativi allo "*scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente – Decorrenza 01/01/2013*" e, in particolare, del verbale della riunione del 28 giugno 2013 del Consiglio di

Amministrazione per gli Affari del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno, con il quale il Consiglio "unanime delibera di approvare la graduatoria relativa allo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina alla qualifica di primo Dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2013, come proposta dalla predetta Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato" (doc. n. 1);

- dei "Criteri di massima per lo svolgimento degli scrutini per merito comparativo – Triennio 2010/2012", approvati dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato nella seduta del 21 dicembre 2010 (doc. n. 2);

- dei verbali delle operazioni di scrutinio della "Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato" (doc. n. 3);

- della scheda valutativa della dott.ssa Claudia Morelli (doc. n. 4), del Quaderno di scrutinio (doc. n. 5) e della Graduatoria finale in ordine di posizione (doc. n. 5bis);

- del decreto del 12 agosto 2013 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno - Supplemento straordinario n. 1/20 BIS del 2 settembre 2013, nella parte relativa all'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato decorrenza 1° gennaio 2013 (doc. n. 6);

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale".

Con il ricorso sono stati dedotti tre motivi.

Con il **primo motivo** è stata rilevata "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, nonché degli art. 61 e ss., D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza dei "Criteri di massima per lo svolgimento degli scrutini per merito comparativo – Triennio 2010/2012", approvati dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato nella seduta del 21 dicembre 2010. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta, omessa considerazione e travisamento di circostanze di

fatto e di diritto. Eccesso di potere per motivazione carente, perplessa e contraddittoria”.

In sintesi, con il motivo è stata contestata l’attribuzione alla ricorrente di un punteggio nullo, pari a zero, per la II categoria (*“Particolari incarichi e servizi svolti”*), per la quale erano previsti fino a 4 punti - più che sufficienti per collocarla in posizione utile -, nonostante la medesima abbia svolto, da oltre dieci anni, pluralità di incarichi di assoluto rilievo, ai fini della valutazione dello scrutinio.

Con il **secondo motivo** è stata rilevata *“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, nonché degli art. 61 e ss., D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, sotto altro profilo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e ss., D.M. 15 gennaio 2002, n. 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, disparità di trattamento, omessa considerazione e travisamento di circostanze di fatto e di diritto, manifesta ingiustizia, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza. Motivazione carente, perplessa e contraddittoria”.*

In sintesi, con il motivo è stato contestato, sotto plurimi profili, il punteggio assegnato alla ricorrente con riferimento alla V categoria (20,8 punti su 24), riferita alla qualità delle funzioni rivestite ed all’attitudine a svolgere funzioni superiori.

La valutazione conseguita è apparsa errata, illogica ed ingiusta, non essendo obiettivamente adeguata all’esemplare ed encomiabile percorso professionale ed agli ineccepibili titoli di servizio della ricorrente, maturati nella oltre ventennale carriera in forza alla Polizia di Stato.

Con il **terzo motivo** è stata rilevata *“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, nonché degli art. 61 e ss., D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, sotto altro profilo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss., D.M. 15 gennaio 2002, n. 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, disparità di trattamento, omessa considerazione e travisamento di circostanze di fatto e di diritto, manifesta ingiustizia, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza. Motivazione carente, perplessa e contraddittoria”.*

Con il motivo, in sintesi, è stato contestato il punteggio di soli 7 punti su 8 per la

sottocategoria V, "A", relativa alla "qualità delle funzioni" ("*qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all'impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio*"). La valutazione conseguita, in particolare, non è apparsa allineata al valore dell'esperienza professionale maturata ed ai punteggi massimi riportati nella Categoria I, proprio in conseguenza di un *curriculum* professionale esemplare ed ineccepibile; né risulta sorretta da alcuna ragione che possa suffragarne i contenuti.

2. Nelle more del giudizio la dott.ssa Morelli ha proposto "atto di motivi aggiunti" del 4 marzo 2014, con il quale ha chiesto "***l'annullamento:***

- del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 gennaio 2014, con il quale è stata approvata la "graduatoria di merito dei funzionari ammessi al Corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 7, comma 1, lett. a, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato a decorrere dal 1° gennaio 2013, i quali hanno superato gli esami finali del corso citato", ed i predetti funzionari sono stati nominati "primi dirigenti della Polizia di Stato, con decorrenza 1° gennaio 2013" (doc. n. 48);

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso l'atto del Direttore della Scuola superiore di polizia, con il quale è stata formata la graduatoria finale del Corso di formazione dirigenziale, citato nel predetto decreto, e non conosciuto dalla ricorrente".

Con l'atto di motivi aggiunti sono stati dedotti due motivi.

Con il **primo motivo**, in sintesi, è stato contestato che i provvedimenti già impugnati - nella parte in cui hanno dato seguito ed esecuzione a quanto disposto dagli atti e provvedimenti contestati con il ricorso introduttivo del presente giudizio - risultano affetti dai medesimi vizi, già denunciati con i motivi formulati con il ricorso.

Con il **secondo motivo** è stata rilevata "*illegittimità derivata*".

E' stato contestato, in sintesi, che i provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi per illegittimità derivata dagli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, dei quali costituiscono provvedimenti consequenziali.

3. Il T.A.R. adito, a seguito di presentazione di apposita istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, con ordinanza n. 9410/2014 del 4 settembre 2014, ha innanzitutto ritenuto quanto segue:

“che effettivamente, stante la posizione di controinteresse in capo a tutti concorrenti allo scrutinio utilmente posizionati in graduatoria, nei confronti dei quali deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, e considerato l'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;

che pertanto debba autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'Interno- sezione Polizia di Stato- della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni;

che debba confermarsi l'udienza pubblica del 19.12.2014, già fissata”.

Con la medesima ordinanza è stato quindi disposto quanto segue:

“P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla ricorrente il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica;

- rinvia la causa all'udienza pubblica del 19.12.2014”.

4. Quanto sopra si notifica, pertanto, mediante ricorso ai pubblici proclami, ai funzionari utilmente collocati nella graduatoria dello Scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente della

Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2013, riservato al personale della Polizia di Stato con qualifica di Vice Questore Aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, e di cui al seguente elenco nominativo:

1. BERRILLI FABIO
2. PATRUNO GIAMPAOLO
3. STAMATO LOREDANA
4. RUSSO EMILIO
5. ZARA ANTONELLO
6. GIULIANO GIOVANNI
7. DELLA CIOPPA DAVIDE
8. CASTROGIOVANNI CARMELO
9. DE LEONARDIS ROMUALDO
10. LO PRESTI MANFREDI
11. DE PASCALE ANTONIO
12. POCEK FABIO VALERIO
13. MOBILIO MAURIZIO
14. SALVEMINI LUCA
15. CASTELLAN CLAUDIO
16. D'ANDREA GIORGIO
17. GIANSANTE ALESSANDRA
18. MARINO FRANCESCO
19. IODICE PAOLO
20. TUMMINIA RICCARDO
21. FALCICCHIA MARIA JOSÈ
22. PETRALITO GIUSEPPE
23. MARTINI CLAUDIO
24. DE LEONARDIS SCIPIONE
25. PALERMO PATERA FRANCESCO ALESSANDRO
26. GRAVINA CLELIA
27. PASSARELLO LIDIA
28. DI MAURO GIUSEPPE MARIO

29. FUSCO ALDO
30. PILLITTERI FAUSTO
31. MOLINARO ANTONIO
32. RIZZO GIOVANNA MARIA
33. MARAZZITA FORTUNATO
34. ANGELONI ROSALBA
35. CANNAVALE ANGELA
36. SORGONÀ PASQUALE
37. CAMMI ADRIANA MARIA
38. CARVELLI STEFANO
39. LANAIA GIUSEPPE
40. BENI BRUNELLA
41. BARBATO MARIO
42. TORTORA PIETRO
43. TRIGGIANI FRANCESCO
44. ALLEGRA SANTI
45. LISTANTE MARINA
46. MAZZA CARLO AMBROGIO ENRICO
47. VINCI FAUSTO
48. MATARAZZO ROSSELLA
49. PETRONI LAURA
50. TEMPORALE GIOVANNI
51. MASET MASSIMILIANO
52. BENCARDINO ANNA MARIA
53. MATTEUCCI ALFREDO
54. PONTRELLI VITO
55. SALVAGO ANTONIO GIUSEPPE
56. LICHERI FRANCESCO
57. MANCINI ELISABETTA
58. FESTINI MARINA
59. MARCHESE GREGORIO
60. DODARO STEFANO

61. ARVONIO DANIELA
62. IANDOLI LUIGI
63. BUCOSSI LORENZO
64. CASTELLI MASSIMO
65. MARTINO MARCO
66. TAGLIAFERRI VINCENZO
67. ABENANTE MICHELE
68. FERRANTE ANNA ANTONIETTA
69. BONAFINI GIANPAOLO
70. PANVINO RENATO
71. TINARI LUCIANO
72. GORRONE LUCA
73. GIOIA VINCENZO

* * *

Alla luce di quanto sopra, in adempimento di quanto disposto dall'Ill.mo Giudice, la dott.ssa Claudia Morelli, come sopra rappresentata e difesa, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i funzionari utilmente collocati nella graduatoria dello Scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1° gennaio 2013, riservato al personale della Polizia di Stato con qualifica di Vice Questore Aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334,

CHIEDE

al Ministero dell'Interno di provvedere alla pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'Interno-sezione Polizia di Stato- dell'ordinanza del TAR per il Lazio, sede di Roma, Sez. I *Ter*, n. 9410/2014, unitamente al presente atto recante il sunto del ricorso introduttivo ed il sunto del ricorso per motivi aggiunti, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.


Si allega copia dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. I *Ter*, 4 settembre 2014, n. 9410.

* * *

Si attesta la conformità tra il contenuto del documento elettronico e di quello cartaceo.

Trento, Roma, 22 settembre 2014

avv. prof. Damiano Florenzano

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping strokes, positioned above the typed name.